

Polizza n° _____

Contraente _____

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO

FormulaAbitare Premio annuale

Polizza contro i rischi derivanti da Incendio

Prestazioni assicurate da



Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è facoltativa e non indispensabile per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BCC Assicurazioni S.p.A.

- a) BCC Assicurazioni S.p.A. Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al n. 1.00124;
- b) Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02/466275; Sito Internet: www.bccassicurazioni.com; e-mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it; bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- e) Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto, 10 – 20124 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 14 milioni di Euro di cui 14 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 387%.

3. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto Bcc Assicurazioni S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Iccrea Holding S.p.A.

Il presente prodotto è intermediato da Banca di Credito Cooperativo.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente/Aderente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale (1 anni) con tacito rinnovo. Per aspetti di dettaglio si veda Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - Termini e modalità di e disdetta

E' facoltà del Contraente recedere dal contratto, inviando lettera Raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dello stesso.

BCC Assicurazioni S.p.A.
Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano
Tel. 02/466275 Fax: 02/21072250

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Le Garanzie prestate sono acquistabili esclusivamente nelle Formule sotto riportate:

FABBRICATI DI PROPRIETA':

<input type="checkbox"/>	FORMULA BASE	Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio	Pag. 7
<input type="checkbox"/>	FORMULA PLUS	Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio + Cristalli Eventi Atmosferici Atti Vandalici Acqua Condotta Ricerca Guasto (valida solo per il Fabbricato) + Assistenza La Formula Plus è acquistabile: <ul style="list-style-type: none">• solo per il Fabbricato;• per il Fabbricato e il Contenuto.	Pag. 9
<input type="checkbox"/>	FENOMENO ELETTRICO	Il Fenomeno Elettrico è acquistabile: <ul style="list-style-type: none">• solo per il Fabbricato;• per il Fabbricato e il Contenuto.	da Pag. 20

<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	FURTO		da Pag. 24
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITÀ CIVILE		da Pag. 31
<input type="checkbox"/>	RICORSO TERZI		da Pag. 31
<input type="checkbox"/>	TUTELA LEGALE		da Pag. 37
<input type="checkbox"/>	TERREMOTO		da Pag. 43

L'acquisto della Formula Base o della Formula Plus è obbligatorio, tutte le altre garanzie possono essere selezionate singolarmente.

Sono assicurabili anche Fabbricati locati a terzi, le garanzie prestate sono acquistabili esclusivamente nelle Formule sotto riportate:

FABBRICATI IN LOCAZIONE:

<input type="checkbox"/>	RISCHIO LOCATIVO		da Pag. 7
<input type="checkbox"/>	FORMULA PLUS	<p>Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio + Cristalli Eventi Atmosferici Atti Vandalici Acqua Condotta Ricerca Guasto (valida solo per il Fabbricato) + Assistenza</p> <p>La Formula Plus è acquistabile solo per il Contenuto;</p>	da Pag. 9
<input type="checkbox"/>	FENOMENO ELETTRICO	Il Fenomeno Elettrico è acquistabile solo per il Contenuto;	da Pag. 20

<input type="checkbox"/>	FURTO	da Pag. 24
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITÀ CIVILE	da Pag. 31
<input type="checkbox"/>	RICORSO TERZI	da Pag. 31
<input type="checkbox"/>	TUTELA LEGALE	da Pag. 37

L'acquisto del Rischio Locativo o della Formula Plus (per il solo contenuto) è obbligatorio, tutte le altre garanzie possono essere selezionate singolarmente.

Con la presente polizza è coperta l'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essi comunicante, escluso solo il valore dell'area.

Sono assicurabili i fabbricati interamente costruiti e i fabbricati in corso di costruzione (per i quali è acquistabile solo la Formula Base), adibiti a civile abitazione.

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere, in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- **FORMULA BASE e RISCHIO LOCATIVO – Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **FORMULA PLUS – Art. 29, Art. 34, Art. 35, Art. 36, art. 37 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **ASSISTENZA – Art. 39, Art. 42 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **FENOMENO ELETTRICO – Art. 44 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **FURTO – Art. 58, Art. 56 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **RICORSO TERZI – Art 68;**
- **RESPONSABILITA' CIVILE– Art. 69, Art. 70 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **TUTELA LEGALE – Art. 75, Art. 79 delle Condizioni di Assicurazione.**
- **TERREMOTO – Art. 84 delle Condizioni di Assicurazione.**

4.3 AVVERTENZA – Franchigie, scoperti e massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli:

- **FORMULA BASE e RISCHIO LOCATIVO – Art. 27 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **FORMULA PLUS – Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 delle Condizioni di Assicurazione;**

- ASSISTENZA – Art. 39 delle Condizioni di Assicurazione;
- FENOMENO ELETTRICO – Art. 44, Art. delle Condizioni di Assicurazione;
- FURTO – Art. 55, Art. 56 delle Condizioni di Assicurazione;
- RICORSO TERZI – Art. 68;
- RESPONSABILITA' CIVILE– Art. 71, Art. 72 delle Condizioni di Assicurazione;
- TUTELA LEGALE – Art. 77 delle Condizioni di Assicurazione.
- TERREMOTO – Art. 86 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 \rightarrow € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 9 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento o diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

In caso di richieste di sostituzione di polizza che comportino variazioni di premio, dovrà essere sottoscritta una nuova Polizza che avrà decorrenza la prima scadenza annuale con conseguente disdetta della Polizza sostituita alla stessa data. Il nuovo premio verrà determinato in base ai diversi parametri inseriti.

Le richieste di sostituzione di Polizza dovranno essere inviate a:

BCC Assicurazioni S.p.A.
Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano
Tel: 02.466275 e Fax: 02.21072250

E dovranno pervenire alla Società entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla scadenza del frazionamento annuale.

Per aspetti di dettaglio si veda Art. 10 delle CGA.

7. Premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può essere eseguito esclusivamente mediante addebito in conto.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del C.Civ.

7.1 Mezzi di Pagamento

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Il pagamento del premio può essere eseguito esclusivamente mediante addebito in conto corrente.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

La Polizza non prevede adeguamenti o indicizzazioni del premio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

10. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

11. Regime fiscale

I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti imposte sulle assicurazioni:

- Incendio e Altri Danni ai Beni: 22,25%
- Cristalli: 21,25%
- Assistenza: 10,00%
- Tutela Legale: 21,25%
- Responsabilità Civile: 22,25%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

Entro tre giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A
- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo -
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. AVVERTENZA – Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato

BCC Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Carlo Barbera



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con i locali), comprese le eventuali quote di fabbricato di proprietà comune.

Tipologie

- **Appartamento**: locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**: locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti;
- **Villa unifamiliare**: locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, isolata da altri fabbricati.

Apparecchiature elettroniche

Gli apparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Cappotto termico dei fabbricati

L'elemento termico intonacabile per facciate atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Cassaforte

Il contenitore con le seguenti caratteristiche:

- parete a battente di spessore adeguato;
- costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
- corazzatura costituita da un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano tra di loro;
- peso minimo kg 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di mm 2 con dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo).

Collezioni

Vedi definizione contenuto.

Colpo d'ariete

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola. O viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Contenuto

Tutto quanto contenuto nell'abitazione assicurata e nell'eventuale ufficio/studio professionale privato, coesistente e comunicante, appartenente all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare o a terzi (limitatamente, per questi ultimi, a quanto contenuto nell'abitazione assicurata) e destinato a:

- uso domestico, come ad esempio: mobili, arredo, suppellettili, vettovaglie, scorte alimentari, elettrodomestici, apparecchi non elettronici al servizio della casa, comprese le tende frangisole;
- uso personale, come ad esempio abbigliamento, documenti, attrezzature sportive **a uso non professionale**, archivi.

Sono comprese le biciclette, i natanti e i relativi motori fuoribordo **fino a 40 cavalli**, attrezzature per giardinaggio a motore. **Sono escluse le roulotte, i veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti.**

Sono inoltre comprese:

- **Apparecchiature elettroniche e particolari** come ad esempio apparecchi elettronici in genere, Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, strumenti musicali, palmari, stampanti, fax, telefoni cellulari, computer, videoregistratori, DVD, apparecchi e macchine fotografici che (comprese le attrezzature per la stampa) apparecchi cine foto/ottici come ad esempio videocamere, cineprese, binocoli, proiettori;
- **Collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Gioielli e preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle;
- **Oggetti pregiati:** pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue, affreschi e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Valori:** denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Sono comprese le cose appartenenti all'assicurato, a persone del suo nucleo familiare e/o a terzi poste nelle pertinenze non comunicanti, purché a uso esclusivo dell'assicurato, **con l'esclusione delle collezioni, dei gioielli e preziosi, degli oggetti pregiati e dei valori.**

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Convivente more uxorio

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Dimora abituale

L'abitazione nella quale l'assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.

Dimora saltuaria

L'abitazione nella quale l'assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Disabitazione

L'assenza continuativa dell'assicurato e dei suoi familiari dall'abitazione assicurata. La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.

Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'abitazione dell'assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricato dall'assicurato di custodire l'abitazione.

Effetti personali

Vestituario, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer, attrezzature sportive dell'assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi valori e oggetti pregiati.**

Elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nei lavori domestici o destinati al servizio e a conforto della persona o nell'ambito dell'abitazione.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'articolo 629 del codice penale.

Fabbricato

L'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essi comunicante, escluso solo il valore dell'area.

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale;**
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi;**
- tinteggiature, tappezzeria, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radioriceventi e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico;**
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari (fotovoltaici e termici), impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fatta al servizio del fabbricato;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'assicurato.

Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- **se costruzione di uso comune:** strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili.

Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto **non superiori al 10% della superficie totale;**
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso;**
- **se costruzione in bioedilizia** struttura realizzata con prodotti specifici precostituiti, in particolare con pareti esterne formate da pannelli modulari aventi anche funzione portante verticale, solai, struttura portante, armatura e copertura del tetto, il tutto comunque costruito. La costruzione deve essere certificata Rei (o altra equivalente) dalla casa costruttrice.

La struttura deve essere posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Il fabbricato assicurato deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- **corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

- **variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e infissi o serramenti

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Forma e tipo di garanzia

Stabiliscono il criterio con cui si determina il valore delle somme assicurate e il criterio con cui si determina l'indennizzo.

- **Forma di garanzia:** valore intero o primo rischio assoluto;
- **Tipo di garanzia:** valore a nuovo.

Franchigia

La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi

Vedi definizione contenuto.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

Le Banche di Credito Cooperativo.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Massimale

La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione assicurata.

Oggetti pregiati

Vedi definizione contenuto.

Parti

L'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni

I servizi prestati dalla struttura organizzativa all'assicurato.

Primo rischio assoluto

Forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (art. 1907 del codice civile).

Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

Rischio

La possibilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di sinistro che preveda lo scoperto e a franchigia, sarà applicato prima lo scoperto e poi la franchigia nelle modalità contrattuali previste.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia tutela legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero la violazione di norme o l'inadempienza che dà origine alla vertenza.

Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Strumenti ed apparecchi particolari

Vedi definizione contenuto.

Struttura organizzativa

La struttura di Mapfre Warranty costituita da tecnici e operatori, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con il Gruppo Cattolica, per incarico di quest'ultima provvede a:

- contattare telefonicamente l'assicurato;

- organizzare ed erogare le prestazioni di assistenza previste nel contratto.

La Compagnia si riserva la facoltà di rinnovare a ogni scadenza annuale la convenzione per i servizi offerti dalla struttura organizzativa con altra struttura a parità di servizi e prestazioni di assistenza, dandone tempestiva comunicazione al contraente.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

Tetto

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

Tipo di garanzia

Vedi definizione "Forma e Tipo di garanzia".

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 del codice penale).

Tutela legale

La garanzia tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo

Tipo di garanzia in base alla quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per l'abitazione: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

In nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo che le cose assicurate hanno al momento del sinistro.

Limitatamente alle Apparecchiature elettroniche e particolari, agli elettrodomestici e ai capi di abbigliamento l'indennizzo verrà effettuato sulla base delle seguenti modalità:

- per beni acquistati nuovi da non oltre 24 mesi sarà riconosciuto il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore reale ed effettivo;

- per beni acquistati da oltre 24 mesi sarà riconosciuto esclusivamente il valore reale ed effettivo.

Per gli oggetti inservibili o non funzionanti la garanzia è prestata secondo il reale ed effettivo valore al momento del sinistro.

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e quindi deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del codice civile). Se nella scheda di polizza è indicata una somma assicurata inferiore, si applica la regola proporzionale salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

In caso di sinistro, all'assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valori

Vedi definizione contenuto.

Vetri antisfondamento / stratificati

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale **non inferiore a 6 mm**.

Vetri e specchi

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglas.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alla condizioni stabilite negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, in relazione alle garanzie scelte in fase di sottoscrizione della presente copertura assicurativa e indicate nel Simplo di Polizza.

Le Garanzie prestate sono acquistabili esclusivamente nelle Formule sotto riportate:

FABBRICATI DI PROPRIETA':

<input type="checkbox"/>	FORMULA BASE	Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio	Pag. 7
<input type="checkbox"/>	FORMULA PLUS	Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio + Cristalli Eventi Atmosferici Atti Vandalici Acqua Condotta Ricerca Guasto (valida solo per il Fabbricato) + Assistenza	Pag. 9
		La Formula Plus è acquistabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo per il Fabbricato; • per il Fabbricato e il Contenuto. 	
<input type="checkbox"/>	FENOMENO ELETTRICO	Il Fenomeno Elettrico è acquistabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo per il Fabbricato; • per il Fabbricato e il Contenuto. 	Pag. 20
<input type="checkbox"/>	FURTO		Pag. 24
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITÀ CIVILE		Pag. 31

<input type="checkbox"/>	RICORSO TERZI	Pag. 31
<input type="checkbox"/>	TUTELA LEGALE	Pag. 37
<input type="checkbox"/>	TERREMOTO	Pag. 43

L'acquisto della Formula Base o della Formula Plus è obbligatorio, tutte le altre garanzie possono essere selezionate singolarmente.

Sono assicurabili anche Fabbricati locati a terzi, le garanzie prestate sono acquistabili esclusivamente nelle Formule sotto riportate:

FABBRICATI IN LOCAZIONE:

<input type="checkbox"/>	RISCHIO LOCATIVO		Pag. 7
<input type="checkbox"/>	FORMULA PLUS	<p>Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio + Cristalli Eventi Atmosferici Atti Vandalici Acqua Condotta Ricerca Guasto (valida solo per il Fabbricato) + Assistenza</p> <p>La Formula Plus è acquistabile solo per il Contenuto;</p>	Pag. 9
<input type="checkbox"/>	FENOMENO ELETTRICO	Il Fenomeno Elettrico è acquistabile solo per il Contenuto;	Pag. 20
<input type="checkbox"/>	FURTO		Pag. 24
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITÀ CIVILE		Pag. 31
<input type="checkbox"/>	RICORSO TERZI		Pag. 31

<input type="checkbox"/>	TUTELA LEGALE	Pag. 37
--------------------------	----------------------	---------

L'acquisto del Rischio Locativo o della Formula Plus (per il solo contenuto) è obbligatorio, tutte le altre garanzie possono essere selezionate singolarmente.

Con la presente polizza è coperta l'intera costruzione edile che ospita l'abitazione assicurata, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

Per costruzione si intende il complesso delle opere edili costituente l'intero fabbricato unifamiliare o un'unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio/studio professionale privato, se coesistente e con essi comunicante, escluso solo il valore dell'area.

Sono assicurabili i fabbricati interamente costruiti e i fabbricati in corso di costruzione (per i quali è acquistabile solo la Formula Base), adibiti a civile abitazione.

Art. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso nel momento della sottoscrizione della Proposta, salvo che la Società, entro 30 giorni solari dalla data della sottoscrizione della stessa, comunichi al contraente mediante raccomandata A.R. il proprio rifiuto ad accettare la proposta.

Nell'ipotesi che venga comunicato al Contraente il rifiuto di accettare la proposta nel termine di cui al punto precedente, la Società restituirà il premio che sia stato eventualmente corrisposto.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può essere eseguito esclusivamente mediante addebito in conto.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del C.Civ.

Art. 4 – MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

Art. 5 - REGIME FISCALE

I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti imposte sulle assicurazioni:

- Incendio e Altri Danni ai Beni: 22,25%
- Cristalli: 21,25%
- Assistenza: 10,00%
- Tutela Legale: 21,25%
- Responsabilità Civile: 22,25%

Art. 6 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza sempre che a tale data sia stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. 7 - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale (1 anno) con tacito rinnovo.

E' facoltà del Contraente recedere dal contratto, inviando lettera Raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dello stesso.

In caso di richieste di sostituzione di polizza che comportino variazioni di premio, dovrà essere sottoscritta una nuova Polizza che avrà decorrenza la prima scadenza annuale con conseguente disdetta della Polizza sostituita alla stessa data. Il nuovo premio verrà determinato in base ai diversi parametri inseriti.

Le richieste di sostituzione di Polizza dovranno pervenire alla Società entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla scadenza del frazionamento annuale.

Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.Civ.

Art. 10 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (tra le ipotesi si menziona, per esempio l'ampliamento del fabbricato assicurato).

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ART. 11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;

- sottrae;
- occulta;
- manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;
- aggrava, altera gli indizi del reato;

perde il diritto all'indennizzo.

ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. La Società dispensa gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 comma 1 e 2 C.C..In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto ai sensi degli artt 1910 comma 3 e 1913 cod. civ.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, gli ospiti dell'Assicurato, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purchè il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 14 – TITOLARITÀ' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Contraente.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il Contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

ART. 17 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 19 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 20 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A

- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

- Servizio Reclami di Gruppo -

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/21072280

E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A FORMULA BASE e RISCHIO LOCATIVO

Art. 21 – COSA ASSICURIAMO

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata, e con i limiti e le franchigie indicati in polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi**;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Art. 22 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- grondaie, pluviali, tubazioni interrate.

Art. 23 - RISCHIO LOCATIVO

Se assicurata la garanzia "Rischio locativo", la Società, con i limiti e le franchigie indicati, risarcisce i danni materiali e diretti al fabbricato causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato esclusivamente nei casi di responsabilità dell'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata agli Art 25 - "Assicurazione Parziale" e Art. 26 "Parziale deroga alla proporzionale", se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali determinato con il criterio della "Forma di garanzia" scelta in polizza.

Art. 24 - FORMA DI GARANZIA

Le garanzie della presente Sezione A sono prestate al Fabbricato nella forma di garanzia indicata sul simplo di Polizza, scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della presente copertura, tra il Valore Intero e il Primo Rischio Assoluto.

Art. 25 - ASSICURAZIONE PARZIALE (se Forma di Garanzia a Valore Intero)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art.47 - "Procedura per la valutazione del danno", risulta che la somma assicurata per il Fabbricato è inferiore all'effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 26 - PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto all'Art. 27 - "Massima somma assicurabile" e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che **non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.**

Art. 27 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE

La garanzia incendio per il singolo fabbricato è limitata al valore dichiarato sul simplo di Polizza e non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.

SEZIONE B FORMULA PLUS

Art. 28 – COSA ASSICURIAMO

La Società, sino alla concorrenza della somma assicurata, e con i limiti e le franchigie indicati in polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o Contenuto (ove assicurato) causati da:

Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi**;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Art. 29 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali della Sezione B – Formula Plus prevedono le seguenti esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale

subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- grondaie, pluviali, tubazioni interrate.

Art. 30 - FORMA DI GARANZIA

Le garanzie della presente Sezione B sono prestate:

- **per quanto riguarda l'Incendio del Fabbricato:** la garanzia è prestata nella forma indicata sul simplo di Polizza, scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della presente copertura, tra il Valore Intero e il Primo Rischio Assoluto;
- **per quanto riguarda tutte le altre garanzie contenute nella Formula PLUS, sia per il Fabbricato che per il Contenuto** : sono offerte esclusivamente nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 31 - ASSICURAZIONE PARZIALE (se Forma di Garanzia a Valore Intero)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art.47 - "Procedura per la valutazione del danno", risulta che la somma assicurata per il Fabbricato è inferiore all'effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 32 - PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto all'Art. 33 - "Massima somma assicurabile" e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che **non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.**

Art. 33 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE

La garanzia Incendio del Fabbricato è limitata al valore riportato sul simplo di Polizza e non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.

La garanzia Incendio del Contenuto è limitata al valore riportato sul simplo di Polizza e non potrà comunque essere superiore alla massima somma assicurabile di € 40.000.

Art. 34 – CRISTALLI

L'assicurazione è prestata per la rottura accidentale o per fatto di persone estranee all'Assicurato, delle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, o specchio, vetro e plexiglas, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

La Società rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

Non sono coperti i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto sino alla concorrenza di **€ 800,00** per lastra e con un **limite massimo di € 5.000** per anno assicurativo, con applicazione di una **Franchigia fissa di € 50,00** per ogni sinistro.

Art. 35 – EVENTI ATMOSFERICI e SOVRACCARICO NEVE

La Società risarcisce i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o Contenuto (ove assicurato) causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o meno.

La Società indennizza inoltre, i danni al Fabbricato derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve.

Sono compresi i danni a:

- pannelli solari (fotovoltaici e termici), fermo quanto previsto all'Art. 28 - "Cosa assicuriamo";
- cappotto termico del fabbricato assicurato.

La Società non risponde dei danni:

- da bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;

causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- cedimento o franamento del terreno;

subiti da:

- recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;
- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e

simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;

- tettoie, vetrate e lucernai a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Per quanto riguarda il sovraccarico neve, **sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.**

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un limite massimo pari all' 80% della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto, con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00** per ogni sinistro.

Limitatamente ai danni derivanti da **Sovraccarico Neve**, l'indennizzo verrà corrisposto sino alla **concorrenza del 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato**, con l'applicazione di una **Franchigia fissa di € 250,00** per ogni sinistro

Le garanzie sono prestate a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

Art. 36 – ATTI VANDALICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o Contenuto (ove assicurato) causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

Sono esclusi i danni da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.

Relativamente al **Terrorismo**, è escluso il danno causato da **sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.**

L'indennizzo verrà corrisposto sino alla concorrenza della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto, con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00** per ogni sinistro.

Limitatamente ai danni derivanti da **Terrorismo**, l'indennizzo verrà corrisposto sino alla **concorrenza del 50%** della Somma Assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto, con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00** per ogni sinistro

Le garanzie sono prestate a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

Art. 37 – ACQUA CONDOTTA

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati al Fabbricato e/o al Contenuto (ove assicurato) da:

Acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici:

- **spargimento d'acqua** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

- **fuoriuscita di acqua da elettrodomestici** a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato con il limite del 5% della somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto, con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- **infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali** (garanzia valida per il solo Fabbricato) con il limite del 5% della somma assicurata Fabbricato , con il massimo di € 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
- **traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato** (garanzia valida per il solo Fabbricato) con il limite del 5% della somma assicurata Fabbricato, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
- rottura, derivante dal **Gelo**, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato (garanzia valida per il solo Fabbricato) con il limite del 5% della somma assicurata fabbricato, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. **La garanzia è prestata a condizione che l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento e che lo stesso sia in funzione, o in caso contrario non funzionante da meno di 48 ore.**

L'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00** per ogni sinistro.

Le garanzie sono prestate a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;
- verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
- dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Mancato freddo (valido solo per il Contenuto)

Solo se assicurato il Contenuto, la Società copre i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo. Sono compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorifero.

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un **limite massimo di € 500,00**, con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 50,00** per ogni sinistro.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

Art. 38 – RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO (valida solo per il Fabbricato)

La Società risarcisce le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di impianti e di parte del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell'assicurato e posti al servizio dell'abitazione assicurata, BCC Assicurazioni indennizza le spese per demolizione e ripristino di impianti e di parte del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione;

L'indennizzo verrà corrisposto sino ad un **limite massimo di € 4.000,00**, con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00** per ogni sinistro.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

Sono comprese nella Formula Plus le seguenti prestazioni di Assistenza:

ASSISTENZA

Art. 39 - OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Con la garanzia assistenza alla casa, la Società, tramite l'intervento della struttura organizzativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti:

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la struttura organizzativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- **Per i casi a) e b):** i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.;
- **Per il caso c):** la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la struttura organizzativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la struttura operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

4. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la struttura organizzativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

5. Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2. e 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la struttura organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per sinistro di euro 1.000,00.

6. Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2. e 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la struttura organizzativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di euro 500,00 per annualità assicurativa.

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 250,00 per annualità assicurativa.

Al fine di consentire la valutazione e la liquidazione della prestazione, l'assicurato deve presentare alla struttura organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 Km dal Comune di residenza anagrafica dell'assicurato.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla struttura organizzativa.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

8. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la struttura organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso fino ad un massimale di euro 1.000 per annualità assicurativa. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Compagnia effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

9. Informazioni fiscali sull'immobile

Quando: L'assicurato desidera avere informazioni relativamente a:

Imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro (beni immobili) del modulo Unico
- ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili
- Imposte Indirette
- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di un immobile
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare
- Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro

Come: La Struttura organizzativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Attenzione: Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli del caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dalla Stato nuove imposte, la Struttura organizzativa erogherà prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

10. Informazioni Legali

Quando: L'Assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:

- Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, locazione, lavoro domestico.

La Struttura organizzativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato al proprio legale.

Art. 40 - DELIMITAZIONE

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita al massimo tre volte per annualità assicurativa.

Art. 41 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

Il fabbricato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Le prestazioni relative al contraente, all'assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

Art. 42 - ESCLUSIONI

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;
- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto (salvo il caso in cui sia acquistata la garanzia terremoto), alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati,
- radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti,
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'assicurato;
- indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se
- l'assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Si conviene inoltre che:

- ogni diritto nei confronti di BCC Assicurazioni S.p.A. si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile;
- se esistessero altre assicurazioni con altra Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra Società si fosse già attivata, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, s'intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'assicurato e non corrisposti dall'altra Società.

Art. 43 - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la struttura organizzativa al numero verde:

800-77.50.13

Oppure

015.255.95.92

l'assicurato dovrà fornire i seguenti dati:

- **nome e cognome dell'Aderente**
- **numero di polizza preceduto dalla sigla BCAS;**
- **tipo della prestazione richiesta.**

La struttura organizzativa può richiedere all'assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione, da spedire a:

Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (Biella)

Non è possibile fruire dei servizi di assistenza senza il preventivo contatto e relativa autorizzazione da parte della struttura organizzativa.

Si ricorda che non sono previsti indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato o altra persona del nucleo familiare non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza.

SEZIONE C FENOMENO ELETTRICO

Art. 44 – FENOMENO ELETTRICO

La Società sino alla concorrenza della somma assicurata per il Fenomeno Elettrico e con i limiti e le Franchigie indicati in Polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto (ove assicurato) causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, causati dall'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

La Società **non risponde dei danni:**

- causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.

L'indennizzo verrà corrisposto sino al limite della somma assicurata per il Fenomeno Elettrico, indicata nel Simplo di Polizza e con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00** per ogni sinistro.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

SEZIONE A – B – C
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 45 – Denuncia di sinistro e obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

a) **Obblighi dell'Assicurato.**

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) **Denuncia di sinistro alla Società.**

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) **Denuncia all'Autorità Giudiziaria (laddove prevista)**

L'assicurato è tenuto a presentare, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

Art. 46 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o

documenti fraudolenti o menzogneri, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 47 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 48 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 48 – Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 49 – Determinazione del danno al fabbricato

Verrà riconosciuto per i beni assicurati il valore a nuovo degli stessi, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi o uguali, o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dei beni danneggiati. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 50 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Se in fase di sottoscrizione della presente Polizza è stata scelta la Forma di Garanzia "a Primo Rischio Assoluto", l'assicurazione è prestata senza applicare il disposto dell'Art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 51 – Assicurazione a Valore Intero

Se in fase di sottoscrizione della presente Polizza è stata scelta la Forma di Garanzia “a Valore Intero”, l’assicurazione è prestata applicando il disposto dell’Art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 52 – Assicurazione parziale (Art. 1907 Cod. Civ.) e deroga alla proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell’area) eccede il valore indicato sul Simplo di Polizza, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Fermo restando il limite massimo di indennizzo e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.

Art. 53 – Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul simplo di polizza, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ..

Art. 54 – Modalità di pagamento dell’indennizzo.

La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo stesso.

SEZIONE D FURTO

Art. 55 - COSA ASSICURIAMO

La garanzia è prestata per il contenuto dell'abitazione indicata in Polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dall'Assicurato in fase di adesione e indicate nel simplotto di Polizza stesso.

La Società pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate in polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. 56 - "Condizioni di operatività", indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto causati da:

• Furto

Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i beni assicurati:

- ◆ violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte **da non più di 8 giorni**;
- ◆ per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- ◆ in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi;

• Rapina o estorsione

rapina o estorsione verificatasi nell'abitazione contenente i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno.

- **Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione (esclusi oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori):** perpetrati nelle dipendenze e/o pertinenze dell'abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati all'Art. 56 - "Condizioni di operatività" e purché a uso esclusivo dell'assicurato e di persone del suo nucleo familiare.

• Furto nella dimora saltuaria

furto nella dimora saltuaria dell'assicurato e qualunque sia la durata della disabitazione. In caso di furto di valori, gioielli, preziosi e apparecchiature elettroniche la garanzia è limitata alla permanenza nell'abitazione dell'assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare.

La garanzia Furto viene prestata nella forma PRA (Primo Rischio Assoluto) ed è prestata per la somma assicurata indicata sul simplotto di polizza. **La massima somma assicurabile non potrà comunque essere superiore a € 40.000.**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una **Franchigia fissa di € 250,00.**

Per le **Collezioni**, gli **Oggetti Preziosi** e i **Gioielli**, ovunque riposti, la garanzia Furto viene prestata sino alla **concorrenza del 30% della somma assicurata per il Furto con il limite massimo di € 12.000** e con l'applicazione di una **Franchigia Fissa di € 250,00.**

Per i **Valori** il limite massimo di indennizzo è € 1.500,00.

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate in polizza** è altresì estesa ai seguenti casi:

- **Danni ai beni assicurati**

i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di furto, rapina o estorsione, commessi o tentati;

- **Furto di fissi e infissi**

i danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i beni assicurati;

- **Guasti cagionati dai ladri**

i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza;

- **Atti vandalici e dolosi**

i danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza;

- **Furto in cassette di sicurezza**

furto delle collezioni, dei gioielli e dei preziosi, valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito. Questa garanzia è prestata **in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'assicurato dall'istituto di credito.**

Art. 56 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ'

La garanzia furto è operante alle seguenti condizioni:

- **Caratteristiche costruttive del fabbricato**

I locali contenenti le cose assicurate devono:

- ◆ avere le pareti e i solai confinanti con l'esterno, con altre unità immobiliari o spazi di uso comune costruiti in muratura, vivo, laterizi, cotto, calcestruzzo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, vetro stratificato ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rimanenti superfici, in metallo o legno;
- ◆ essere parte di un fabbricato avente linea di gronda dal tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

- **Mezzi di chiusura ordinari dei locali**

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio non manovrabili dall'esterno, oppure da inferriate saldamente fissate nel muro.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati e/o le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quanto indicato alla voce precedente "Caratteristiche costruttive del fabbricato".

- **Tolleranze**

A parziale deroga della precedente voce "Mezzi di chiusura dei locali", il danno sarà indennizzabile, con uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile per il furto avvenuto:

- ◆ quando i locali contenenti le cose assicurate restano disabitati per momentanea assenza delle persone che li occupano, purché le porte e le finestre, protette da solo vetro fisso, siano chiuse e non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infisso o con manomissione del congegno di bloccaggio;
- ◆ con mezzi di chiusura inoperanti, purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece;
- ◆ con violazione dei mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto alla precedente voce "Mezzi di chiusura dei locali", anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme, purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece;
- ◆ sia stato agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto;
- ◆ in locali con caratteristiche costruttive del fabbricato non conformi a quanto indicato alla precedente voce "Mezzi di chiusura dei locali" purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece.

Si conviene tra le parti che, se il furto avviene con violazione dei mezzi di chiusura dei locali conformi a quanto previsto dalla voce precedente "Mezzi di chiusura dei locali", anche se viene accertato che altre aperture erano protette in modo conforme a quanto previsto alla voce "Mezzi di chiusura dei locali", il danno liquidabile a termini di polizza sarà indennizzato senza alcun scoperto.

Art. 57 - ASSICURAZIONE DIMORA ABITUALE CON IMPIANTO DI ALLARME

Qualora venga assicurata la dimora abituale con la presenza di impianto d'allarme, la garanzia furto è prestata a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- i locali contenenti i beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
- l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Art. 58 - ESCLUSIONI

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

Danni non compresi in garanzia

1. avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
2. avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;

3. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
4. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
5. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone del nucleo familiare;
 - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - dipendenti dell'assicurato,
6. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi).
7. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno
8. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
9. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

SEZIONE D
DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 59 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) **Obblighi dell'Assicurato.**

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) **Denuncia di sinistro alla Società.**

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) **Denuncia all'Autorità Giudiziaria (laddove prevista)**

L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate e l'indicazione del relativo valore. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

d) Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

e) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere i) e j) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato è altresì tenuto a:

f) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

g) dare dimostrazione della qualità, della quantità, e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché collaborare alle indagini e agli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

h) presentare, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente.

L'inadempimento di quanto previsto agli articoli 1913 e 1914 cod. civ. può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

Art. 60 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti fraudolenti o menzogneri, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 61 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 62 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 62 – Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 63 – Determinazione del danno al contenuto

Verrà riconosciuto per i beni assicurati il valore a nuovo degli stessi, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi o uguali, o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dei beni danneggiati. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 64 – Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 65 – Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul simplo di polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

Art. 66 – Modalità di pagamento dell'indennizzo.

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 67 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito interamente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione alla Società dell'importo riscosso a titolo di indennizzo parziale, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si passa ad un'ulteriore valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termine di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

SEZIONE E
RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO

Art. 68 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Se acquistata la garanzia "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione, scoppio", la Società, sino alla concorrenza del massimale e con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile solo per quanto previsto agli artt. 21 e 28 "Cosa assicuriamo" alla voce incendio e rischi accessori con esclusione di ogni altra garanzia eventualmente prestata.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Se tale copertura è prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo in eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

Non sono coperti i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

Non sono comunque considerati terzi tutte le persone assicurate e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

L'indennizzo verrà corrisposto sino al limite della somma assicurata per il Ricorso Terzi, indicata nel Simplo di Polizza, con il **limite massimo di € 750.000,00** per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una **Franchigia fissa pari a € 200,00**.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata in polizza.

SEZIONE F RESPONSABILITA' CIVILE

(con riferimento al provvedimento ISVAP n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile Vita Privata vengono attribuiti al ramo 13 – Responsabilità Civile Generale)

Art. 69 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare, nei limiti del massimale di cui all'Art. 70 -"Massimale assicurato e franchigie" di quanto costoro siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati (compresi dolo e colpa grave) da persone per i fatti delle quali l'Assicurato debba rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

A) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA:

A1) Responsabilità Civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della Vita privata:

L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare.

Tra le ipotesi di responsabilità civile sono quindi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da:

1. conduzione del fabbricato costituente l'abitazione principale, relative parti comuni comprese dipendenze e pertinenze, impianti fissi ivi compresi gli ascensori, dipendenze e pertinenze del fabbricato, antenne radiotelevisive, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione d'uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
2. danni a terzi derivanti da spargimento di acqua, rigurgito di fogne e altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato nella sua qualità di conduttore dell'abitazione;
3. conduzione dei locali ove l'Assicurato dimora saltuariamente e/o per temporanea villeggiatura e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori (escluse piscine);
4. somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
5. proprietà e uso di apparecchi domestici in genere;
6. guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
7. proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;

8. responsabilità derivante da proprietà, custodia, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cani, cavalli e altri animali da sella. La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria;
9. proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone siano portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
10. proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
11. responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli;
12. fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
13. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
14. pratica di attività sportive se svolte per diletto e non a titolo professionale o tali da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
15. pratica di attività di bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli), campeggio, giardinaggio;
16. danni cagionati dai figli minori in occasione di affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
17. danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato a condizione che tale attività non venga svolta a carattere professionale e comunque non a titolo oneroso;
18. danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare, ascendente o discendente, anche se non convivente dell'assicurato;
19. responsabilità imputabile alla persona alla pari, babysitter, badante, colf, temporaneamente ospite dell'assicurato a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a questi temporaneamente affidate dall'assicurato;
20. responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della Compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni cagionati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.

La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, se la compagnia del vettore ha esperito azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

A2) Responsabilità Civile della proprietà dell'abitazione

La garanzia è estesa ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di proprietario dell'abitazione.

Sono comprese/i:

1. le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi per natura e destinazione, le antenne, parchi, giardini, alberi d'alto fusto, viali e strade private, recinzioni in muratura e cancelli;

2. proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine, purché di pertinenza dell'abitazione;
3. committenza di lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione, con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili a quanto indicato nel D.Lgs. n°81 del 2008 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:
 - designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. n°81 del 2008;
 - incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge. Nel caso in cui la copertura sia prevista anche con altra polizza, la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza. Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.
4. i danni cagionati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rotture accidentali degli impianti posti a servizio dell'Abitazione. Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera per la quota parte di proprietà dell'assicurato.

B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O):

B1) R.C.O.

La Società tiene indenne l'assicurato, in regola, al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro **da lui dipendenti**, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965.
La garanzia si estende anche ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del D. Lgs n° 38 del 2000);
- a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D. Lgs. n°38 del 2000), cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata **un'invalidità permanente superiore al 5%**. Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984.

B2) Malattie professionali

La Società tiene indenne l'assicurato, relativamente alle malattie professionali subite dai prestatori d'opera indicati al punto precedente (tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n°482 del 1975 e successive variazioni), e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, **escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)**.
L'assicurazione ha **effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto.**

Il massimale rappresenta comunque la **massima esposizione della Compagnia per più danni:**

- originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;
- verificatisi nella stessa annualità.

La garanzia non comprende:

- i lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti a intenzionale:
 - inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'assicurato;
 - mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'assicurato o dei suoi incaricati;Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dell'abitazione indicata in polizza. Il contraente o l'assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 70 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI**I. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi, il convivente more uxorio e i figli non coniugati di questi se conviventi con l'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente con l'assicurato;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) derivanti dall'esercizio della caccia;
- l) derivanti da insalubrità dei locali;

- m) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuto a ordigni di guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici.
- q) di natura punitiva (Exemplary Punitive Damages) verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada.

Art. 71 - MASSIMALE ASSICURATO E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato sul simplo di Polizza, massimale che è da intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una **Franchigia Assoluta di € 200,00**.

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

1. Danni da spargimento di acqua e di liquidi in genere

Per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o di liquidi in genere e rigurgito di fogna conseguenti a:

- qualsiasi causa in qualità di conduttore dell'abitazione;
- rotture accidentali di tubazioni, condutture, impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento posti al servizio dell'abitazione di proprietà.

l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 12.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.

2. Cani

Relativamente ai soli danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 72 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si intende operante in tutto il mondo, compresi Stati Uniti d'America e Canada. In casi di sinistro avvenuto negli Stati Uniti d'America o in Canada, la garanzia opera con il limite del 50% del massimale previsto, con applicazione di una franchigia di € 1.500,00.

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato indicato in polizza la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso sia situato in Italia ed adibito ad uso abitativo.

SEZIONE G DENUNCIA DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE E RICORSO TERZI
--

Art. 73 - DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

Art. 74 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto

- a) ad astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati dalla stessa;
- b) a trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario a lui notificato o a un componente del suo nucleo familiare;
- c) a collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- d) a produrre la documentazione in suo possesso o – se non immediatamente disponibile - ragionevolmente acquisibile dal medesimo;

- e) a comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

Qualora l'Assicurato non adempia a tali obblighi, è facoltà della Società di ritenersi esonerata dall'obbligo di assumere la difesa.

SEZIONE H TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, Viale del Commercio n.59 in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: **045.8290411**,

fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**,

mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045.8290449**.

Art. 75 - OGGETTO DELLA GARANZIA

ARAG, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, gestisce per conto della Società la copertura Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 78 comma 4 – "Gestione del sinistro";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 78 comma 5 – "Gestione del sinistro";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;

- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 82 comma 3 – "Fornitura di mezzi di prova dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa".

Art. 76 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELLA GARANZIA

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. ARAG non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
- i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 77 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 54 – Oggetto della garanzia, vengono prestate all'Assicurato e ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato che ha sottoscritto il Simplo di Polizza.**

Art. 78 - MASSIMALE

La Tutela Legale viene prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 da intendersi come massimale per caso assicurativo senza limite annuo, a seconda dell'opzione di massimale scelto dall'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'Adesione.

Art. 79 - PRESTAZIONI GARANTITE

Vita privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni.**

Immobile

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 80 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- k) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- l) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per spese legali derivanti dalla proposizione di querele;
- n) per le vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto;
- o) per i casi di adesione a class action;
- t) per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici.

Art. 81 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente copertura, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- **durante il periodo di validità della copertura**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

3. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

4. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 82 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

SEZIONE I DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 83 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia c/o ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite:

mail alla casella
denunce@arag.it

o al numero di
fax **+39.045.82.90.557**.

Per la successiva trattazione dei sinistri già aperti e successivi scambi di corrispondenza può essere utilizzata la posta ordinaria:

ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.

Ufficio Sinistri

Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

o al numero di fax **+39.045.82.90.449**

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 84 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire
- ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 85 - GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.82 – “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6. ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
8. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

9. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti di ARAG, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

Art. 86 - RECUPERO DI SOMME

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE L TERREMOTO

Art. 87 – COSA ASSICURIAMO

La Compagnia risponde dei danni subiti dal Fabbricato assicurato per effetto di terremoto (inteso come sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene). Si precisa che le scosse registrate nelle 168 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

Se tipologia costruttiva: "Strutture antisismiche comunque costruite"

Per le caratteristiche costruttive e la definizione della partita "Fabbricato", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di Strutture antisismiche comunque costruite, intendendosi per tale il Fabbricato che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". In sede di sinistro, si dovrà presentare la seguente documentazione: "Progetto" - "Relazione di Calcolo" - "Relazione a strutture ultimate" e "Collaudo statico".

Se tipologia costruttiva: "Strutture in cemento armato non antisismiche"

Si intende per tale il Fabbricato, con strutture portanti verticali, orizzontali e copertura del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili. Sono tollerati:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi il 10% del fabbricato;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- l'armatura del tetto in legno;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Se tipologia costruttiva: "Strutture in muratura non antisismiche"

Si intende per tale il Fabbricato costruito in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni.

Art. 88 – COSA NON ASSICURIAMO

In nessun caso la Compagnia risponde dei danni:

1. A fabbricati non a norma con le disposizioni di legge antisisma vigenti al momento della costruzione dello stesso;
2. causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
3. causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto;
4. a fabbricati abusivi;
5. a fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza);
6. al contenuto dei fabbricati.

Art. 89 - FORMA DI GARANZIA E MASSIMALE

La garanzia Terremoto viene prestata nella forma VI (a Valore Intero) ed è prestata per la somma assicurata indicata sul semplice di polizza.

La massima somma assicurabile non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.

Art. 90 - LIMITE DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA

L'indennizzo verrà corrisposto sino alla concorrenza del 50% della Somma Assicurata per il **Fabbricato**, con l'applicazione di una **Franchigia del 10% con un minimo di € 5.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 91 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art.95 - "Procedura per la valutazione del danno", risulta che la somma assicurata per il Fabbricato è inferiore all'effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 92 - PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto all'Art. 89 - "Forma di Garanzia e Massimale" e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che **non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.**

SEZIONE L DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 93 – Denuncia di sinistro e obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

d) *Obblighi dell'Assicurato.*

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del

corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

e) **Denuncia di sinistro alla Società.**

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltrech  esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si   verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cio  la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennit  in ragione del pregiudizio sofferto dalla Societ , in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Societ  in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si   raggiunto lo scopo, salvo che la Societ  provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

f) **Denuncia all'Autorit  Giudiziaria (laddove prevista)**

L'assicurato   tenuto a presentare, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorit  Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si   verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entit  approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Societ .

Art. 94 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti fraudolenti o menzogneri, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 95 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facolt  di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguir  la procedura indicata all'art. 96 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 96 – Determinazione del danno da parte dei periti

IV. Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato. Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

V. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

VI. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 97 – Determinazione del danno al fabbricato

Verrà riconosciuto per i beni assicurati il valore a nuovo degli stessi, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi o uguali, o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dei beni danneggiati. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 98 – Assicurazione a Valore Intero

Se in fase di sottoscrizione della presente Polizza è stata scelta la Forma di Garanzia "a Valore Intero", l'assicurazione è prestata applicando il disposto dell'Art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 99 – Assicurazione parziale (Art. 1907 Cod. Civ.) e deroga alla proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato sul Simplo di Polizza, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Fermo restando il limite massimo di indennizzo e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%.

Art. 100 – Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul simplo di polizza, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

Art. 101 – Modalità di pagamento dell'indennizzo.

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

TARIFFA

FABBRICATI DI PROPRIETA'

Tabella 1

Formula	Garanzia	Massimale e Limite di Indennizzo	Premio	TASSI LORDI % (*)	
				VI	PRA
Formula Base	Incendio del Fabbricato	€ 1.000.000		0,075	0,226
Formula Plus	Incendio del Fabbricato	€ 1.000.000		0,075	0,226
	Incendio del Contenuto	€ 2500			€ 4,389
		€ 5000			€ 8,765
		€ 10000			€ 17,531
		€ 20000			€ 35,074
€ 40000			€ 70,147		
ARD Fabbricato	Cfr CGA			0,502	
ARD Contenuto	Cfr CGA			0,477	
Assistenza	Cfr CGA		€ 15,00		
Garanzie Aggiuntive	Fenomeno Elettrico	€ 2500			Fabbricato 12,23 Contenuto 12,23
		€ 5000			
		€ 10000			
		€ 15000			
	Furto	€ 2500		VEDERE TABELLA 3	
		€ 5000			
Ricorso Terzi	€ 250.000	€ 15,59			
	€ 500.000	€ 19,49			
	€ 750.000	€ 22,59			
Responsabilità Civile	€ 250.000	€ 44,94			
	€ 500.000	€ 62,52			
	€ 750.000	€ 72,48			
Tutela Legale	€ 10.000	€ 38,00			

FABBRICATI IN LOCAZIONE

Tabella 2

Formula	Garanzia	Massimale e Limite di Indennizzo	Premio	TASSI LORDI % (*)	
				VI	PRA
Rischio Locativo	Rischio Locativo	€ 1.000.000		0,075	0,226
Formula Plus	Incendio del Contenuto	€ 2500			€ 4,389
		€ 5000			€ 8,765
		€ 10000			€ 17,531
€ 20000				€ 35,074	
	€ 40000				€ 70,147
	ARD Contenuto	Cfr CGA			0,477
	Assistenza	Cfr CGA	€ 15,00		
Garanzie Aggiuntive	Fenomeno Elettrico	€ 2500			Contenuto 12,23
		€ 5000			
		€ 10000			
		€ 15000			
	Furto	€ 2500	VEDERE TABELLA 3		
		€ 5000			
		€ 10000			
	€ 20000				
	€ 40000				
Ricorso Terzi		€ 250.000	€ 15,59		
		€ 500.000	€ 19,49		
		€ 750.000	€ 22,59		
Responsabilità Civile		€ 250.000	€ 44,94		
		€ 500.000	€ 62,52		
		€ 750.000	€ 72,48		
Tutela Legale		€ 10.000	€ 38,00		

FURTO

Tabella 3

SOMMA ASSICURATA		PRESENZA ALLARME	PREMI LORDI (COMPENSIVI DI IMPOSTE E PROVV)			
			ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
€ 2.500,00	Dimora Abituale	SI	€ 237	€ 172	€ 133	€ 104
		NO	€ 298	€ 214	€ 165	€ 133
	Dimora Saltuaria	SI/NO	€ 267	€ 267	€ 267	€ 267
€ 5.000,00	Dimora Abituale	SI	€ 320	€ 231	€ 178	€ 142
		NO	€ 402	€ 291	€ 224	€ 178
	Dimora Saltuaria	SI/NO	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357
€ 10.000,00	Dimora Abituale	SI	€ 433	€ 309	€ 240	€ 193
		NO	€ 542	€ 395	€ 301	€ 240
	Dimora Saltuaria	SI/NO	€ 479	€ 479	€ 479	€ 479
€ 20.000,00	Dimora Abituale	SI	€ 736	€ 528	€ 407	€ 329
		NO	€ 771	€ 670	€ 512	€ 407
	Dimora Saltuaria	SI/NO	€ 714	€ 714	€ 714	€ 714
€ 40.000,00	Dimora Abituale	SI	€1.368	€ 945	€ 617	€ 535
		NO	€1.505	€1.039	€ 678	€ 589
	Dimora Saltuaria	SI/NO	Escluso	Escluso	Escluso	Escluso

AREE TERRITORIALI PROVINCIALI

Zona 1

Andria, Barletta, Trani, Avellino, Bari, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Foggia, Lecce, Napoli, Roma, Salerno, Taranto.

Zona 2

Agrigento, Catanzaro, Chieti, Crotone, Firenze, Forlì, Genova, Lodi, Messina, Milano, Padova, Palermo, Pesaro Urbino, Pisa, Pistoia, Ragusa, Reggio Calabria, Rimini, Torino, Venezia, Vibo Valentia.

Zona 3

Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia,

Caltanissetta, Cagliari, Chieti, Cosenza, Cuneo, Fermo, Ferrara,
Cesena, La Spezia, Latina, Lucca, Matera, Medio Campidano,
Monza Brianza, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Pavia, Pescara,
Repubblica di San Marino, Rieti, Città del Vaticano, Treviso, Siracusa,
Varese, Verona, Vicenza.

Zona 4

Alessandria, Ancona, Asti, Belluno, Biella, Bolzano, Carbonia/Iglesias,
Como, Cremona, Enna, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia,
L'Aquila, Lecco, Livorno, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena,
Novara, Oristano, Parma, Piacenza, Perugia, Pordenone, Potenza,
Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Teramo,
Terni, Trento, Trieste, Udine, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli, Viterbo.

TERREMOTO

Tabella 4

Gruppi territoriali	Tasso Lordo ‰
1	0,07
2	0,18
3	0,25
4	0,42
5	0,56
6	0,71
7	0,85
8	1,10
9	1,70
10	2,12
11	3,97
12	4,08

Gruppi territoriali terremoto	Provincia
1	AOSTA
1	BOLZANO
1	CAGLIARI
1	CARBONIA-IGLESIAS
1	MEDIO CAMPIDANO
1	NUORO
1	OGLIASTRA
1	OLBIA-TEMPIO
1	ORISTANO
1	SASSARI
2	AGRIGENTO
2	ASTI
2	BIELLA
2	BRINDISI
2	COMO
2	GROSSETO

2	LECCO
2	MILANO
2	MONZA BRIANZA
2	NOVARA
2	PAVIA
2	SAVONA
2	SIENA
2	SONDRIO
2	TRAPANI
2	VARESE
2	VERBANIA
2	VERCELLI
3	ALESSANDRIA
3	CUNEO
3	GENOVA
3	LIVORNO
3	TARANTO
3	TORINO
3	TRENTO
3	TRIESTE
3	VITERBO
4	AREZZO
4	BERGAMO
4	FIRENZE
4	IMPERIA
4	LA SPEZIA
4	LODI
4	LUCCA
4	MASSA CARRARA
4	PALERMO
4	PIACENZA
4	PISA
5	CALTANISSETTA
5	CITTA DEL VATICANO
5	ENNA
5	LATINA
5	LECCE
5	MATERA
5	PESARO-URBINO
5	PISTOIA
5	ROMA
5	ROVIGO
5	TERNI

6	ANCONA
6	ASCOLI PICENO
6	BELLUNO
6	BRESCIA
6	CHIETI
6	CREMONA
6	FERMO
6	MANTOVA
6	PRATO
7	BOLOGNA
7	FERRARA
7	GORIZIA
7	MACERATA
7	MODENA
7	PARMA
7	PESCARA
7	RIMINI
7	SAN MARINO
7	TERAMO
8	BARI
8	BARLETTA ANDRIA TRANI
8	FROSINONE
8	PADOVA
8	PERUGIA
8	RIETI
8	SALERNO
8	VENEZIA
8	VERONA
8	VICENZA
9	CROTONE
9	FORLI'-CESENA
9	L'AQUILA
9	PORDENONE
9	RAVENNA
9	REGGIO EMILIA
10	CASERTA
10	CATANIA
10	ISERNIA
10	MESSINA
10	POTENZA
10	TREVISO
10	UDINE
11	AVELLINO

11	BENEVENTO
11	CAMPOBASSO
11	COSENZA
11	FOGGIA
11	NAPOLI
11	RAGUSA
12	CATANZARO
12	REGGIO CALABRIA
12	SIRACUSA
12	VIBO VALENTIA